

Novità in merito alle donazioni indirette

Recentemente la stampa nazionale ha posto in grande risalto il tema delle donazioni indirette e della loro imponibilità fiscale, attraverso il commento alla **sentenza della Corte di Cassazione n. 7442 del 20 marzo u.s.**



La Cassazione **non condivide la tesi dei ricorrenti** per cui la donazione nulla per mancanza di forma non sconsiglierebbe l'imposta, evidenziando come, per il legislatore tributario rilevi lo spostamento di ricchezza a scopo liberale.

Infatti, il legislatore ha definito due sole ipotesi di tassazione delle liberalità indirette, costituite da:

- **registrazione volontaria**
- **accertamento** da parte dell'Amministrazione Finanziaria

Se anziché dichiarare che ha ricevuto una donazione, il contribuente preferisce farsi accertare la somma come reddito, l'Agenzia è obbligata a **recuperare a tassazione le sole imposte dirette** e non potrà riconfigurare l'operazione come una donazione priva di forma

Non possono pretendersi **imposte sulle donazioni «confessate»** che abbiano data anteriore al decimo anno rispetto alla data della «confessione»

Di fronte ad un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal grado di parentela con il donante, si è tenuti a **pagare un'imposta pari all' 8%**

